www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Il nuovo sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti tra critiche fondate ed opposizioni pretestuose

IL "SISTRI" E LA PRASSI CONSOLIDATE DEL "CODICE COSI' FAN TUTTI": GUERRE STELLARI TRA DUE MONDI DISTANTI ANNI LUCE...

Editoriale
di Maurizio Santoloci

DOCUMENTI
2010
INformazione

Il SISTRI è una novità impegnativa, difficile e ricca di problemi pratici e di principio. Non ci sono dubbi. La finalità è virtuosa, ma certamente lo strumento per raggiungere gli obiettivi (assolutamente condivisibili) è piuttosto complesso e meritevole di ritocchi, chiarimenti ed integrazioni.
Come ogni grande novità, presenta luci ed ombre. E di questo noi – come tutti – ne siamo perfettamente consapevoli.
Dunque, le iniziali critiche improntate a fine costruttivo e basate su analisi ponderate e pertinenti su tutto l'impianto giuridico dell'innovativo sistema gestionale sono senza dubbio interessanti (e da noi in gran parte condivise).
Sarà necessaria una riflessione seria e ragionevole per modulare la lettura e la pratica applicazione del SISTRI in coerenza con le norme vigenti e – soprattutto - con la realtà delle cose concrete. Ma delle cose concrete legali, non di quelle illegali che – a forza di essere tali da sempre – sono diventate (di fatto) prassi alternative che legittimano il contrario di quello che dice la legge.

E su questo punto vogliamo essere molto chiari. Infatti se – giova ribadirlo – condividiamo molte delle argomentazioni critiche indirizzare verso il SISTRI da fonti qualificate e scientificamente autorevoli, stante il contenuto assolutamente tecnico-giuridico e riflessivo delle tematiche proposte, non possiamo certo condividere la contestuale reazione di altri che propongono argomenti finalizzati alla pura e semplice antitesi di principio contro il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

E proprio riguardo a tale ultimo punto, abbiamo notato che ormai la grande offensiva è iniziata. In questi giorni, a fianco a reazioni critiche sensate e di stimabile valore giuridico, stiamo nel contempo leggendo ed assistendo ad un attacco concentrico contro il "SISTRI", con argomenti di vario genere e natura. Ma l'obiettivo - in questi casi - è unico e strumentale: esorcizzare l'entrata in vigore del nuovo sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti.

E' un protocollo già visto. Ogni qual volta si profila sull'orizzonte una nuova regola che va ad incidere sulla tracciabilità del trasporto dei rifiuti, e del ciclo dei rifiuti in generale, in parallelo a riflessioni tecniche ponderate e pertinenti, si solleva anche un collaudato coro di opposizioni di bandiera. E' già successo fin dal giorno in cui entrò in vigore il formulario di identificazione, vera sciagura per chi fino al giorno prima aveva trasportato rifiuti - anche micidiali - con la stessa documentazione e le stesse regole di precauzione giuridica con la quale viaggiavano i cioccolatini al latte. E da allora, per alcuni la battaglia è continuata instancabile e sistematica, con il fine di eliminare il FIR (o almeno attenuarne e ridurne gli effetti e le possibilità di applicazione).
Dopo gli iniziali tentativi di abbatterlo prima della nascita (con le solite argomentazioni: complicato, oneroso, difficoltoso, inutile, vessatorio, punitivo, etc…), visto che comunque nonostante tutto era poi entrato in vigore, la strategia della opposizione a tutti i costi si è raffinata ed evoluta verso la disapplicazione di fatto e/o la desuetudine giuridica.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

E potremmo scrivere un libro sui mille tentativi e mille idee maturate dal 1997 ad oggi, ad opera di molti ed in molte sedi, per esorcizzare il formulario.
Dal mitico e diffusissimo principio del "peso da verificarsi a destino" che avrebbe consentito di far viaggiare anche la kryptonite liquida senza indicazioni sul peso fino appunto al sito di "destino" finale (come dire: ci metto tutto ma non il peso e dunque è come se il formulario non ci fosse affatto…), ad alcuni tentativi di abolire il formulario a livello provinciale e/o di crearne di alternativi a livello regionale, alle infinte teorie sulle "esenzioni" dal formulario per il rifiuto che più ci stava a cuore, allo snaturamento delle sanzioni nelle applicazioni di fatto, alle più sofisticate e sottili elaborazioni concettuali del "deposito temporaneo extraziendale" che di fatto porterebbe a trasformare anche i lunghi tragitti tra il luogo di produzione iniziale e quello di sosta intermedio come "spostamento" e non come trasporto e – dunque - di fatto esente dalla formulario.

La tracciabilità è un ostacolo per chiunque voglia fare dei rifiuti quello che vuole, a livello piccolo, medio e grande come illegalità e sovrammodulazione delle prassi sulle regole. Perché la tracciabilità consente i controlli sia durante il trasporto che, soprattutto, dopo la conclusione di questa fase (e per molti anni in modo retroattivo).
Quindi, a parte anche in questo caso le fondate e ragionevoli riflessioni critiche sul formulario che mai abbiamo anche noi disatteso, è comunque logico che chiunque voglia gestire i rifiuti – prima, durante e dopo il trasporto - non in puntuale regola con la legge, o nel peggiore dei casi in perfetta illegalità, tende a cancellare ogni documento in ordine alla tracciabilità per poter garantire a se stesso l'impunità in ordine alla illecita gestione dei rifiuti.
Dunque, a nostro modesto avviso, in ordine ad alcune delle argomentazioni ed interpretazioni storiche sul formulario la verità di fondo è che detto documento resta il nemico principale da eliminare per chiunque non voglia rispettare le regole.

In tutto questo lungo arco temporale nel nostro Paese si è sviluppata, ad opera di molti (non di tutti, per fortuna) una diffusa ed articolata forma di "applicazione alternativa" della normativa in materia di rifiuti, con una serie di prassi e consuetudini che hanno creato di fatto un vero e proprio codice virtuale parallelo alle regole di legge. Si tratta del "Codice Così fan tutti"[1]: cioè un insieme di regole non scritte, ma elaborate nel tempo man mano che si procedeva con le diverse funzioni interpretative della norma vigente, e che costituisce un vero *corpus* giuridico alternativo di fatto alle regole ufficiali che è sostenuto da molti. Questo "Codice Così fan tutti" e diventato talmente diffuso e talmente penetrante nel tessuto sociale, economico, politico ed anche giuridico, a tal punto che perfino molte pubbliche amministrazioni (e addirittura alcuni organi di polizia) ritengono che queste "regole alternative" siano le regole di legge.

[1] * ("***Il Codice Così fan tutti***" è un marchio ideato da "Diritto all'ambiente" e registrato con il n. TR/2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da "Diritto all'Ambiente" e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Eccezioni e prassi hanno avuto ma il sopravvento sulle esatte e corrette norme giuridiche.

Questo stato di cose non può essere ignorato. Perché in via realistica dal 1997 ad oggi si sono stratificate nel nostro sistema giuridico una serie di regole non scritte del tutto alternative ai principi di legge, e vi è stato un appiattimento generale in questo senso. Si pensi, a titolo di mero e banale esempio, alla "disciplina alternativa " dei reflui zootecnici industriali, dei reflui da frantoi oliati, dei rottami ferrosi, delle terre rocce e da scavo ed altri rifiuti tipici per i quali - sostanzialmente - le "regole" di fatto applicative sono del tutto dissimili e antitetiche alle regole di legge. Alcune credenze sono dure a morire, specialmente in alcuni ambiti regionali ed oggi – sempre a titolo di esempio - argomentare in seminari e convegni che i liquami della grande industria zootecnica non sono acqua fresca che si può trasportare semplicemente al massimo con una bolla o addirittura con nulla, ma sono puramente e semplicemente rifiuti liquidi che devono seguire le regole nazionali in materia, salvo eccezioni che sono tali e che non possono essere elevate a norme ordinarie, è duro e difficile.

Il SISTRI, pur con le sue lacune e le sue difficoltà di approccio che non vogliamo dimenticare, va ad incidere comunque su questa realtà storica. Infatti, siamo realisti e non ignoriamo che questo è un sistema molto sofisticato, complesso, anche abbastanza difficile da comprendere ed applicare, e certamente con molte lacune e necessità miglioramento sia tecnico che giuridico. Ma il vero problema di fondo, che molti sottovalutano, e che tale nuovo sistema va a creare un impatto straordinario su un sistema abituato a non applicare spesso ancora neppure le norme sul formulario...
Infatti, di punto in bianco l'ordinamento giuridico chiede e pretende l'applicazione di sofisticati meccanismi giuridici e tecnologici per garantire una tracciabilità di rifiuti che già su un sistema sano sarebbe di difficile evoluzione, ma che invece, come nel nostro caso, su un sistema totalmente "dopato" e falsato da prassi esplicative troppo diffuse e del tutto diverse rispetto alle loro normative, appare veramente come una guerra tra mondi lontani anni luce.

Da un lato il mondo delle prassi applicative di fatto, che ha raggiunto una situazione di quiete e di stasi laddove la pratica applicazione della legge è spesso molto diversa da legge stessa. Dall'altro il nuovo sistema che pretende oggi il massimo da una realtà ove oggi non si applica neppure il minimo indispensabile delle leggi vigenti. Ecco - quindi - l'impatto generale e, a fianco delle giuste e ragionevoli critiche tecniche e scientifiche, anche la reazione dura e diffusa contro questo nuovo sistema da parte di chi, abituato fino ad oggi a non rispettare neppure le regole minime in materia di gestione trasporto dei rifiuti, o comunque ad avere elevato le proprie prassi applicative di comodo rispetto alle normative con la pretesa (di successo) di farle accreditare come regole giuridiche, si trova tutto d'un tratto e d'impatto a dover applicare un sistema che va ad impattare su una realtà sociale improntata a regole alternative dettata dal "Codice così fan tutti".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Queste due realtà giuridiche non troveranno mai un punto d'incontro. Ed ecco - dunque - che oggi da parte di alcuni è logica, per certi versi, una strenua opposizione all'entrata in vigore del SISTRI; sistema che non costituisce per costoro una già difficile ed ulteriore evoluzione verso la tracciabilità dei rifiuti, ma rappresenta veramente una aliena e totalmente nuova pretesa di creare una tracciabilità di rifiuti che di fatto - fino a oggi - in molti casi non è mai esistita. Oppure è stata orchestrata e adattata a proprio piacimento, spesso con l'avallo di alcune pubbliche amministrazioni.

Vi immaginate chi oggi, dopo anni di lotte giuridiche, è riuscito con fatica a far fuori in tutto o in parte il formulario, e finalmente poteva stare un po' più tranquillo durante (e soprattutto dopo) il viaggio, vedersi costretto a subire una tracciabilità elettronica, dopo che ha fatto a pezzi quella di carta del formulario? Vi immaginate chi ancora oggi scambia il formulario con la "bolla" da far firmare al portiere del passo carraio, a dover utilizzare la chiavetta USB? Provate a pensare ai sostenitori del "peso da verificarsi a destino" che per anni hanno trasportato rifiuti pericolosi senza indicare un grammo di peso, oggi a dover comunicare per forza in via preventiva a questa diavoleria elettronica il peso, la qualità e tutto il resto prima di partire senza stavolta trovare vie di scampo? Capisco che neppure nei peggiori incubi uno poteva immaginare cose del genere.

Una delle argomentazioni più interessanti, e più diffuse, del coro degli oppositori a priori del SISTRI è certamente quella in base alla quale detto sistema sarebbe inutile contro l'ecomafia perché i soggetti dediti agli smaltimenti illegali resterebbero comunque liberi di agire, in quanto certamente essi non andrebbero ad aderire e ad iscriversi al SISTRI. Quindi inutile creare questa regola.
Come dire: è inutile in materia venatoria aver previsto la licenza di caccia e le discipline connesse, tanto i bracconieri che sparano all'orso marsicano mica si vanno a prendere la licenza e restano liberi di agire comunque. Oppure: inutile aver creato il permesso di costruire, tanto gli abusivisti che gettano cemento sulle coste non vanno prima certo al Comune per attivare la pratica edilizia e le case illegali le fanno lo stesso.

In realtà la forza del SISTRI è proprio questa. Infatti, dal giorno in cui entrerà in vigore, se il meccanismo giuridico del nuovo sistema verrà applicato in modo esatto e realistico, non ci sarà più scampo per nessuno. Perché chi è dentro è dentro, e chi è fuori è fuori. Ed ogni illegalità sarà individuata automaticamente ed in modo palese e documentato.

Il bracconiere che spara oggi all'orso marsicano è totalmente fuori da ogni regola di legge e viene arrestato se è individuato in flagranza, mentre il cacciatore che ha ottenuto la licenza di caccia e che viola parzialmente le regole per il corretto esercizio venatorio, va incontro alle sanzioni proporzionate alla sua attività illecita dentro il meccanismo del sistema delle regolarità.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Altrettanto dicasi per chi ottiene il permesso di costruire in modo regolare, e poi eventualmente realizza il manufatto con parziali e modeste modifiche, che vede applicate le sanzioni e le procedure proporzionate e contigue, mentre l'abusivista totale che sta al di fuori del sistema vede a suo carico previsto il sequestro immediato del cantiere e l'inesorabile abbattimento delle opere abusive (questo almeno sulla carta normativa, ed anche in questo caso salvo arcaiche ed illegittime prassi applicative di fatto emerse nel corso degli anni in questo nostro Paese).

Dunque, è veramente singolare affermare che una volta che il SISTRI sarà realmente e puntualmente entrato in funzione sarà un'arma non efficace conto tutte le illegalità e non soltanto contro le ecomafie, ma anche verso quelle miriadi infinite di piccole illegalità quotidiane che non costituiscono ecomafia ma che - sommate tutti insieme - rappresentano comunque un danno ambientale diffuso (perché si tratta di migliaia di piccoli smaltimenti di rifiuti solidi e liquidi illegali ogni giorno i quali, tutti insieme, pur non costituendone criminalità organizzata in senso stretto, rappresentano comunque una realtà di danno ambientale silente che non va sottovalutata).

Quindi noi riteniamo che se applicato in modo realistico puntuale, con un efficiente sistema sanzionatorio e con qualche aggiustamento pratico-operativo, una volta entrato in vigore, per il SISTRI sarà vero esattamente il contrario: chiunque verrà colto senza essere iscritto al sistema (se ne aveva il dovere) e sta facendo attività di gestione e trasporto dei rifiuti, sarà comunque automaticamente illegale e quindi perseguito in questo senso. Naturalmente a tutto ciò dovrà corrispondere un efficace sistema sanzionatorio, diverso da quello attuale, e - per essere chiari - un meccanismo in base al quale chi ha scelto di stare fuori dovrà essere soggetto in via amministrativa soprattutto alla interdizione per continuare a svolgere quell'attività. Sarà infatti auspicabile che non continui quanto accade oggi, con un sistema perverso in base al quale i soggetti che sono stati colti in flagranza mentre trasportavano illegalmente anche pericolosi (e magari condannati di conseguenza anche con sentenze passate in giudicato) continuano di fatto a svolgere la propria attività in modo tranquillo con il rilascio di ulteriori autorizzazioni amministrative e addirittura utilizzando gli stessi mezzi che sono serviti per il trasporto illegale di cui sono stati ritenuti responsabili.

Il nuovo sistema per far sì che diventi un efficace strumento deterrente repressivo contro ogni illegalità di tutti i livelli, dovrà inibire già in sede amministrativa (e poi anche in sede penale) che continui l'attività almeno di coloro che si sono contraddistinti per essere riusciti a restare fuori del meccanismo per operare in modo illegale e criminale. Altrimenti a questo punto veramente il nuovo sistema sarebbe inutile e fallimentare. E resterebbe una raccomandazione di buon galateo.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma noi abbiamo scelto in questo momento di attendere, e di osservare con puntuale rigore scientifico l'evolversi dei meccanismi normativi per verificare se si tratta di un sistema giuridico che, al momento senza sanzioni evidenti, ma con auspicabili e futuribili efficaci impianti sanzionatori, possa realmente essere in quadrato come innovativo strumento contro l'illegalità ad ogni livello.

In questo senso continuiamo ancora una volta dire che non intendiamo affatto unirci né al coro dei detrattori, né ai facili entusiasmi di coloro che credono che questo sistema possa essere applicato in via ordinaria e senza alcun problema. Siamo ben consci che il SISTRI è complesso e oneroso, e meritevole di adeguamenti pratici ma – soprattutto - che necessita di un sistema sanzionatorio che ancora non vediamo sull'orizzonte.
Per questo riteniamo che, comunque, debba essere individuata anche in questo caso la *ratio legis.* E la *ratio legis* del SISTRI, allo stato, ci convince. Infatti la finalità ultima dichiarata e chiara della norma è quella di garantire la tracciabilità del percorso dei rifiuti.
E dato che da anni su queste pagine, ed in ogni altro intervento editoriale e seminariale, ci siamo sempre battuti per garantire la tracciabilità del percorso dei rifiuti, individuando in questo principio l'unico strumento possibile per garantire la legalità nel settore della gestione dei rifiuti (in questo spesso contrastati e contestati in molte sedi), per coerenza riteniamo che qualsiasi novità finalizzata a garantire ed irrobustire questo principio vada comunque letta e studiata con attenzione:
Vedremo cosa accadrà nelle settimane sia livello di integrazione normativa che a livello di interpretazione applicativa. Al momento possiamo soltanto concludere che è necessario studiare bene questa regola con attenzione, e valutare appieno la sua portata ma soprattutto si deve fare una riflessione collettiva, in un tavolo di confronto virtuale tra aziende, pubbliche amministrazioni ed organi di polizia, sul superamento della fase storica del "Codice così fan tutti" che fino a oggi ha caratterizzato in modo veramente improprio la pratica applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti e - soprattutto - sul trasporto. Con il fine di creare una base culturale corretta ed intellettualmente onesta dello stato attuale delle cose, per far sì che le nuove norme sul SISTRI possano essere valutate con serenità, favorendone l'applicazione sulle regole normative esistenti e non già sulle prassi di fatto.

Perché ragionando in modo alternativo, e – al di là delle corrette e costruttive critiche pertinenti – continuando da parte di alcuni a leggere il SISTRI alla luce (falsata) delle prassi applicative del "Codice così fan tutti" praticamente il baratro è di fatto incolmabile.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 25 gennaio 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull'argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema?

Scrivi a: *redazione@dirittoambiente.net*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)